Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | ROMA - Sabato, 2 febbraio 1929 - ANNO VII | Numero 28

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE"

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale" pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio p. v. la "Gazzetta Ufficiale" sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale" di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 450.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **61.**
Approvazione dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Ritenuta la necessità di coordinare le disposizioni concernenti l'ordinamento dello stato nobiliare, con opportuni adattamenti e con le modificazioni che l'esperienza ha dimostrate convenienti;
Visti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udita la Consulta Araldica del Regno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'unito ordinamento dello stato nobiliare italiano, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le antiche leggi, disposizioni e consuetudini che, con norme diverse nei diversi Stati prima della unificazione politica, regolavano la concessione, il riconoscimento, la successione, l'uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari.

Art. 3.

Sono altresì abrogati tutti i Nostri decreti e tutte le disposizioni concernenti la concessione, il riconoscimento, la successione, l'uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari, che siano contrarie al presente ordinamento dello stato nobiliare italiano.

Art. 4.

Nulla è innovato in ordine alle sanzioni contro l'abuso dei titoli stabilite dai decreti-legge 24 marzo 1924, n. 442, e 28 dicembre 1924, n. 2337.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 252. — SIROVICH.

Ordinamento dello stato nobiliare italiano.

CAPITOLO I.

NORME GENERALI DI LEGISLAZIONE NOBILIARE.

1. — *Della prerogativa Regia e delle distinzioni nobiliari.*

Art. 1.

E' attributo della Sovrana prerogativa del Re:

a) *stabilire* norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la perdita di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;

b) *concedere* nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; *rinnovare* titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; *sanare* le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati;

c) *autorizzare* l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concesse a cittadini italiani da Potenze estere; e l'uso di titoli, senza predicati territoriali, concessi a cittadini italiani dai Sommi Pontefici dopo il 20 settembre 1870;

d) *decretare* la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso.

Art. 2.

Le norme giuridiche di legislazione nobiliare sono emanate mediante decreti Reali, controfirmati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Esse sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ed inserte nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

Art. 3.

I titoli, il trattamento e gli stemmi della Famiglia Reale sono regolati dal decreto Reale 1° gennaio 1890 e dalle successive Reali disposizioni in materia.

Art. 4.

I titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformità delle norme vigenti; e si acquistano o per successione o per nuova concessione del Re.

Art. 5.

Sono ammessi nel Regno i titoli di: Principe e Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone, Signore, Patrizio, Cavaliere Ereditario e Nobile; quest'ultimo è comune agli insigniti di ogni altro titolo.

2. — *Dei provvedimenti nobiliari.*

Art. 6.

I provvedimenti nobiliari, secondo la loro natura di atti Sovrani di *grazia*, o di atti governativi di *giustizia*, sono emanati per decreto Reale o per decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 7.

Per tutti i provvedimenti, sia di *grazia* che di *giustizia*, ad eccezione di quelli emanati di *motu-proprio* del Re, è necessario il preventivo parere della Consulta o della Giunta araldica.

Per i provvedimenti di *motu-proprio* che riguardano predicati o stemmi, sarà previamente sentito il Commissario del Re.

I provvedimenti di *motu-proprio Sovrano* saranno prontamente partecipati al Commissario del Re.

Art. 8.

I provvedimenti nobiliari emanati mediante decreti Reali sono controfirmati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, registrati alla Corte dei conti, trascritti in apposito registro nel Regio archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta araldica del Regno.

Art. 9.

Alla persona, in favore della quale sia stato emanato un decreto Reale, è spedito un diploma in forma di Regie lettere patenti, sottoscritte dal Re, controfirmate dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, trascritte a cura del Cancelliere in ispeciale registro presso la Consulta araldica.

Art. 10.

I provvedimenti Sovrani di *grazia* si distinguono come in appresso:

a) *concessione* è l'atto col quale il Re di *motu proprio*, o su proposta del Capo del Governo, dà origine ad un nuovo titolo, predicato, qualifica o stemma nobiliare;

b) *rinnovazione* è l'atto col quale il Re fa rivivere un titolo o predicato estintosi per mancanza di chiamati alla successione;

c) *riconoscimento* è l'atto col quale il Re concede sanatoria per qualche lacuna o deficienza che si riscontri nella prova di antiche concessioni o nel passaggio di titoli, predicati, o stemmi nobiliari;

d) *autorizzazione* è l'atto col quale il Re consente che un cittadino italiano accetti un titolo o altro attributo nobiliare da una Potenza estera; ed usi titoli onorifici, senza qualifiche o predicati territoriali, concessi dai Sommi Pontefici dopo il 20 settembre 1870;

e) *assenso* è l'atto col quale il Re presta il proprio consenso ai provvedimenti indicati negli articoli 59, 60, 65 del presente ordinamento.

Art. 11.

Sono provvedimenti di *giustizia* tutti quelli non elencati nell'articolo precedente e segnatamente:

a) il *riconoscimento* della legale esistenza in una famiglia di un titolo, predicato, qualifica e stemma nobiliare e della sua devoluzione agli aventi diritto in base alle norme vigenti;

b) l'*autorizzazione* ad usare nel Regno titoli, predicati, qualifiche o stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera ai propri sudditi, siano questi o i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno, o divenuti in seguito cittadini italiani;

c) l'*autorizzazione* a uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche o stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli.

Art. 12.

Gli stemmi miniati da unirsi alle Regie lettere patenti e ai decreti del Capo del Governo sono vistati dal Commissario del Re e descritti in termini araldici secondo il vocabolario araldico ufficiale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 1906.

3. — *Norme generali per la concessione, il riconoscimento, l'uso e la perdita delle distinzioni nobiliari.*

Art. 13.

Non si riconoscono distinzioni nobiliari se non si possa giustificarne la originaria concessione od altro modo legittimo d'acquisto e la legittima devoluzione a favore dell'istante.

Art. 14.

Le distinzioni nobiliari non si estinguono per mancato uso, nè si acquistano per lungo uso; salvi gli effetti dei riconoscimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente ordinamento.

Art. 15.

Le distinzioni nobiliari non possono formare oggetto di private disposizioni per atti tra vivi o di ultima volontà.

Art. 16.

La *refuta* di un titolo, mediante rassegna di esso al Re da parte dell'intestatario, può essere accettata con atto Sovrano portante *rinnovazione* del titolo, previo parere della

Consulta araldica, in favore di un discendente maschio ultrogenito o, in difetto di discendenti maschi, di un fratello germano dell'intestatario da questi designato, purchè il titolo non sia quello più elevato in grado o che dà il nome d'uso alla famiglia e purchè risulti da scrittura autentica il consenso di tutti i successibili intermedi.

Se fra questi vi sono dei minorenni, la *refuta* non sarà autorizzata prima che, trascorso almeno un anno dal raggiungimento della rispettiva maggiore età, ciascuno di essi abbia prestato il proprio consenso.

Art. 17.

La nobiltà legalmente riconosciuta e quella per nuova concessione Sovrana si acquistano da tutta la discendenza, nel primo caso dal giorno della nascita, nel secondo dal giorno della concessione.

Art. 18.

La moglie segue la condizione nobiliare del marito e la conserva anche durante lo stato vedovile.

Art. 19.

Nel caso di parto gemello o plurimo si considera primogenito il primo venuto alla luce.

Art. 20.

Il titolo di *patrizio* o di *nobile* di una città si può riconoscere quando consti che si era radicato in una famiglia appartenente a un Collegio, Corpo o Ceto civico o decurionale, che, secondo le antiche legislazioni, attribuiva ai suoi componenti e ai rispettivi discendenti il *patriziato* o la *nobiltà*.

Tale titolo spetta ai legittimi discendenti per linea maschile degli ultimi iscritti all'epoca in cui cessarono di aver vigore le antiche legislazioni, e non può formare oggetto di nuova iscrizione o concessione, nè di rinnovazione o di passaggio ad altra famiglia.

E' ammessa eccezionalmente la ulteriore iscrizione al ceto della nobiltà romana dei fratelli e loro discendenti di ambo i sessi per linea mascolina e delle sorelle a titoli personale, dei Sommi Pontefici.

Fermi gli accertamenti già approvati dal Regio Governo, la Consulta, su proposta delle Commissioni araldiche regionali, accerta l'originaria esistenza degli antichi Collegi, Corpi o Ceti civici o decurionali di patriziato o di nobiltà e le particolari norme dalle quali era regolata la iscrizione e successione dei loro componenti. Le relative deliberazioni della Consulta sono sottoposte all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 21.

Non è ammesso il riconoscimento di antichi *ceti* o *corpi* cittadini o regionali di insigniti di titoli diversi da quelli del *patriziato* o della *nobiltà civica* o *decurionale*.

Art. 22.

E' riconosciuto ai primogeniti capi di famiglie romane, insignite di titoli ex feudali di principe o duca, marchese e conte, l'antico uso di appoggiare il loro titolo principale al cognome, anzichè al predicato feudale.

Lo stesso uso sarà riconosciuto, su domanda, mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai capi di quelle famiglie ex feudali delle altre regioni d'Italia che si trovano nelle stesse condizioni: salvi i riconoscimenti di tale uso già avvenuti.

Art. 23.

I titoli o attributi nobiliari concessi da una Potenza estera non possono formare oggetto di rinnovazione, nè di passaggio ad altra famiglia.

Art. 24.

Il semplice possesso di un territorio o di un ex feudo, al quale un tempo era annesso un titolo, non conferisce al possessore diritto ad assumere quel titolo e il relativo predicato, nè per chiederne la rinnovazione.

Art. 25.

I discendenti di ambo i sessi per linea retta maschile dell'intestatario, all'epoca della abolizione della feudalità, di un feudo nobile con piena giurisdizione, non decorato da titolo, possono ottenere mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previo parere della Consulta araldica, il riconoscimento del titolo di Nobile e del predicato ex feudale da aggiungere al cognome preceduto dal segnacaso « *di* ».

Art. 26.

I titoli del Sacro Romano Impero conferiti a famiglie italiane sono riconosciuti nei limiti della concessione; ma non sono rinnovabili, nè possono passare da una in altra famiglia.

Art. 27.

I titoli conferiti da Napoleone I, sia come Re d'Italia che come Imperatore dei Francesi, e quelli conferiti da Gioacchino Murat, Re di Napoli, a cittadini italiani, non sono trasmissibili se all'epoca della concessione non fu costituito il prescritto maggiorasco; salvo speciale dispensa dall'obbligo di costituirlo, risultante dal diploma di concessione.

Art. 28.

Non è autorizzata l'accettazione di titoli nobiliari concessi dalla Repubblica di San Marino dopo il 1860.

Art. 29.

Il chirografo Sovrano di concessione di un titolo, non seguito dal rilascio del diploma nelle forme consuete, non è sufficiente per il riconoscimento. Alla mancanza del diploma può essere concessa *sanatoria* con Reale decreto di riconoscimento.

Art. 30.

Sono considerati titoli italiani e ad essi equiparati quelli concessi da Sovrani italiani o stranieri che regnarono nelle varie parti d'Italia prima della unificazione nazionale ai propri sudditi, qualora questi, o i loro successori aventi diritto ai titoli, abbiano acquistata la cittadinanza italiana per effetto della unificazione o in virtù di decreto di naturalizzazione.

Art. 31.

I titoli stranieri, con o senza predicato, posseduti da antico tempo da cittadini italiani e già una volta esecutoriati o riconosciuti dalle competenti autorità degli antichi

Stati italiani prima dell'unificazione politica, sono riconosciuti con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai legittimi possessori e alla loro discendenza maschile, nei limiti della concessione o, in difetto, nei limiti della esecutoria o dell'antico riconoscimento.

In qualunque altro caso, gli interessati, per ottenere il riconoscimento dei titoli, dovranno produrre un attestato del Governo dello Stato dal quale promana il titolo, che ne confermi la spettanza all'istante.

Art. 32.

Lo straniero residente nel Regno, legalmente investito di titoli concessi da Potenze estere, può essere autorizzato con decreto *ad personam* del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di farne uso nel Regno, previa produzione di un attestato dell'autorità competente dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suo diritto al titolo.

E' in facoltà del Capo del Governo di far luogo al riconoscimento o all'autorizzazione previste rispettivamente dall'articolo precedente e da questo articolo, qualora consti del rifiuto dello Stato estero a rilasciare simili attestati; ma risulti che l'istante, cittadino italiano o straniero residente nel Regno, si trovi nel legittimo possesso del titolo.

In ogni caso, non potrà essere consentito l'uso nel Regno di qualifiche o trattamenti inerenti a titoli stranieri non ammessi per i titoli italiani.

Art. 33.

La dignità di Grande di Spagna sarà riconosciuta solamente a coloro che ne abbiano ottenuta personale investitura dal Re di Spagna.

Per quelli che si trovano nelle condizioni di poterne domandare l'investitura, sarà fatta speciale annotazione nel *Libro d'oro* della Consulta.

Art. 34.

Il titolo di Conte Palatino non è rinnovabile e non è trasmissibile senza speciale disposizione risultante dal diploma di concessione. Non si riconoscono le concessioni di questo titolo fatte a favore di un determinato Collegio o per delegazione *perpetua* del Papa o dell'Imperatore; salvi gli effetti dei riconoscimenti già avvenuti.

Art. 35.

L'autorizzazione Reale ad usare titoli concessi dai Sommi Pontefici dopo il 1870, potrà essere data nei singoli casi nei limiti del *Breve* di concessione, giusta le norme stabilite dal Regio Governo.

Art. 36.

In generale, e salva sempre la Reale prerogativa del *motu-proprio*, i titoli di nuova concessione non comportano l'aggiunzione di predicati e debbono essere esclusi specialmente i nomi di Città e di Comune e quelli di antichi Feudi.

Le concessioni di predicati onorifici sono riservate, in via eccezionale, per rimunerare coloro che con servizi eminenti si siano resi benemeriti della Patria.

Art. 37.

Nella concessione di nuovi stemmi si avrà cura di non ledere diritti storici e di non ingenerare confusione con stemmi di altre famiglie.

L'ornamentazione araldica della *Basilica* è riconosciuta ai capi delle famiglie papali e di quelle che ne hanno ottenuta speciale concessione.

L'uso del cimiero in forma di *Corno dogale* spetta ai patrizi veneti discendenti per linea retta maschile dai dogi di Venezia. Ove la discendenza diretta maschile sia estinta, l'uso di tale cimiero può essere riconosciuto a favore della linea collaterale agnatizia prossimiore.

Gli stemmi concessi dalla Santa Sede agli alti prelati sono strettamente personali.

Art. 38.

E' ammesso il riconoscimento, mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di stemmi di cittadinanza a favore di famiglie non nobili ma di distinte civiltà, quando ne sia dimostrato il pubblico e pacifico possesso per un periodo di tempo non inferiore a 150 anni.

Le ornamentazioni araldiche di tali stemmi sono limitate all'elmo prescritto dall'art. 13 del regolamento tecnico araldico, adorno di penne dai colori dello scudo, senza cercine, nè svolazzi, nè motto.

Art. 39.

Gli stemmi delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati.

Essi hanno la forma cosidetta sannitica con la corona e con le ornamentazioni prescritte dal regolamento tecnico araldico del 13 aprile 1905, senza sostegni o tenenti o motti, salvo antiche e provate concessioni.

La forma degli antichi *Gonfaloni* non potrà essere modificata. La Consulta determinerà la forma di quelli di nuova concessione.

Art. 40.

Il titolo di Città può essere concesso a Comuni insigni per ricordi o monumenti storici, che abbiano convenientemente provveduto a ogni pubblico servizio e in particolar modo all'assistenza, istruzione e beneficenza e che abbiano una popolazione agglomerata nel capoluogo non minore di 10,000 abitanti.

Art. 41.

Incorrono di diritto nella perdita dei titoli e attributi nobiliari e nella decadenza del diritto a succedervi i condannati per delitto contro il Re, il Principe Ereditario o la Patria, contro il Sommo Pontefice, e contro il Capo del Governo; i condannati alle pene di morte, dell'ergastolo e della reclusione per una durata non inferiore ad anni cinque e alla interdizione permanente dai pubblici uffici.

Art. 42.

La Consulta araldica può proporre al Re di decretare la perdita delle distinzioni nobiliari e la decadenza del diritto di succedervi in confronto dei condannati alla reclusione per qualsiasi durata per delitti contro i poteri dello Stato, contro la fede pubblica, la proprietà e il buon costume, o per bancarotta fraudolenta; e di coloro che, allo scopo di eludere le leggi dello Stato, rinunziano alla cittadinanza italiana o che ne sono stati privati per decreto Reale.

Art. 43.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, i titoli nobiliari sono riconosciuti all'immediato legittimo successore.

Art. 44.

Se chi è incorso nella perdita dei titoli e attributi nobiliari, a norma dell'ultima parte dell'art. 42, ha figli in minore età i quali siano pure divenuti stranieri, si dovrà attendere, prima di far luogo al riconoscimento del passaggio del titolo in altra persona, il decorso di due anni dal raggiungimento della età maggiore del più giovane di essi, salvo che nel frattempo si verifichi il ricupero della cittadinanza italiana da parte di qualcuno di essi.

Art. 45.

La Consulta araldica può proporre al Re di decretare la sospensione, per non più di cinque anni, dell'uso dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari, in confronto dei condannati per oziosità, vagabondaggio o per mendicità, degli ammoniti a norma di legge, e dei sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, o alla pena del confino qualora sia stata applicata per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravità.

Art. 46.

La decadenza o la sospensione è pronunciata con decreto Reale controfirmato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 47.

La riabilitazione del condannato non produce alcun effetto sulla già pronunciata decadenza.

Art. 48.

Il procuratore del Re dovrà trasmettere senza ritardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un estratto delle sentenze passate in giudicato, che importino condanne di persone appartenenti a famiglie inscritte nell'Elenco ufficiale nobiliare alle pene e pei reati indicati negli articoli precedenti.

Art. 49.

L'annotazione del decreto che pronuncia la perdita dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari a margine della relativa iscrizione nei libri e registri della Consulta araldica, è fatta a cura del Cancelliere della Consulta sopra richiesta del Commissario del Re, il quale ne darà notizia alla Consulta nella prima riunione successiva all'annotazione.

4. — *Del trattamento e delle qualifiche nobiliari.*

Art. 50.

Ai titoli nobiliari non sono attribuite qualifiche o trattamenti senza speciale concessione del Re.

I riconoscimenti già ottenuti sono privi di effetto.

Art. 51.

In Italia il Gran Maestro del S. O. M. di Malta gode il titolo di Principe e il trattamento di Altezza Eminentissima.

Art. 52.

Spetta la qualifica di « *Donna* » alle consorti dei personaggi compresi nelle categorie prima e seconda dell'« *Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche* » approvato con R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e modificato con R. decreto 18 gennaio 1929, n. 14.

Sono mantenute le qualifiche di « *Don* » e di « *Donna* »:

a) alle famiglie che ne abbiano ottenuta speciale concessione;

b) alle famiglie *ex feudali* romane, insignite di titoli di principe o di duca e a quelle marchionali cosidette di *Baldacchino;*

c) alle antiche famiglie nobili lombarde che le ebbero già riconosciute all'epoca della *Revisione nobiliare* ordinata dalla Imperatrice Maria Teresa;

d) alle famiglie sarde decorate simultaneamente del Cavalierato ereditario e della nobiltà.

Alle famiglie principesche o ducali delle altre regioni d'Italia, che dimostrino di avervi diritto, l'uso di tali qualifiche sarà riconosciuto mediante decreto del Capo del Governo, previo parere della Consulta araldica.

Sono infine mantenute ai Patrizi Veneti le qualifiche di « *Nobil Uomo* » e di « *Nobil Donna* ».

5. — *Statuto delle successioni ai titoli e attributi nobiliari.*

Art. 53.

Alle antiche disposizioni che con norme diverse, nelle singole regioni d'Italia, regolavano l'ordine delle successioni, riguardo ai titoli e attributi nobiliari concessi dai Sovrani degli antichi Stati prima della unificazione politica, sono surrogate le disposizioni seguenti, con decorrenza dal 7 settembre 1926.

Art. 54.

La successione dei titoli, predicati e attributi nobiliari ha luogo a favore dell'agnazione maschile dell'ultimo investito, per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado.

I chiamati alla successione debbono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.

I titoli, i predicati e gli attributi nobiliari non si trasmettono alle femmine nè per linea femminile, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'art. 57.

Art. 55.

I figli naturali, ancorchè riconosciuti, non succedono nei titoli e predicati nobiliari.

I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi. Gli effetti della legittimazione, rispetto alla successione nei titoli, quando il riconoscimento è posteriore al matrimonio, prendono data dal giorno del riconoscimento.

I figli legittimati per decreto Reale succedono nei titoli e predicati del padre, purchè questi non abbia figli o discendenti legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o altri parenti maschi sino al terzo grado successibili nei titoli; e purchè nel decreto Reale di legittimazione sia dichiarato, in *via di grazia,* la capacità del legittimato di succedere nei titoli del padre.

Queste norme possono essere derogate da particolari autorizzazioni della Prerogativa Sovrana per i titoli di nuova concessione.

Art. 56.

I figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all'agnazione dell'adottante, salve le contrarie disposizioni della Sovrana Prerogativa per i titoli di nuova concessione.

Art. 57.

I titoli concessi con qualunque formula o legalmente riconosciuti per tutti i maschi di una agnazione si acquistano dal giorno della nascita.

Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi, anche alle femmine, spettano alle medesime durante lo stato nubile e non danno luogo a successione.

Agli ultrogeniti delle famiglie insignite di titoli primogeniali è attribuito, oltre alla semplice nobiltà, il diritto di aggiungere al cognome l'appellativo del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso « *dei* ». Quando i titoli o predicati primogeniali sono parecchi, gli ultrogeniti aggiungono, dopo il segnacaso « *dei* », l'appellativo di quel titolo o predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, salva diversa tradizione familiare, da riconoscersi dalla Consulta.

Art. 58.

Quando uno o più titoli o predicati nobiliari siano passati per successione femminile in altra famiglia, il diritto indicato nel secondo capoverso dell'articolo precedente spetta ai membri della famiglia che ha perduto i titoli, nati prima del passaggio, e a quelli della famiglia in cui sono pervenuti, nati dopo il passaggio.

Art. 59.

I titoli e predicati provenienti da femmine, che prima del 7 settembre 1926 sono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, continuano a devolversi alla medesima discendenza secondo le norme stabilite dall'art. 54.

Tali titoli, per le successioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del regolamento per la Consulta araldica approvato con R. decreto 5 luglio 1896, n. 314, si intendono legittimamente pervenuti alla discendenza maschile allorchè le lettere patenti di Regio assenso, prescritte nell'art. 31 del citato regolamento, siano state emesse prima del 7 settembre 1926.

Se prima di tale data le lettere patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potrà tuttora aver luogo con effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile.

Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previe lettere patenti di Regio assenso, all'agnazione maschile della famiglia alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abolitive della feudalità, osservate le norme stabilite nell'art. 54.

Art. 60.

I titoli e predicati che, fuori del caso previsto dal primo capoverso dell'art. 57, al 7 settembre 1926 erano pervenuti in femmine nubili, passano dal giorno del loro matrimonio, e, se non prendono marito, alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell'art. 54 e salvo quanto dispone l'articolo 63.

Se i titoli e predicati sono pervenuti a donne già maritate al 7 settembre 1926, il passaggio all'agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono avviene nel giorno della loro morte, restando senza effetto le lettere patenti di Regio assenso già date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilità dei titoli ai loro discendenti.

Nel caso che siano pervenuti più titoli a donna maritata prima del 7 settembre 1926, può essere disposto, su domanda dell'intestataria, mediante decreto di Regio assenso, che, dopo la morte dell'intestataria medesima, succeda in qualcuno dei titoli e annessi predicati il primogenito che discende da quel matrimonio, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia.

Art. 61.

Il marito di donna titolata che, alla data del 7 settembre 1926, portava legalmente titoli e predicati nobiliari della moglie, li conserva in costanza di matrimonio.

Nel caso di morte della moglie, potrà usare il di lei titolo principale senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.

Art. 62.

Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita. L'ulteriore successione nel titolo ha luogo secondo le norme stabilite nell'art. 54.

Art. 63.

Se siano estinte o dopo il 7 settembre 1926 si estinguano le agnazioni maschili delle famiglie che, a norma della prima o nell'ultima parte dell'art. 59, avevano diritto alla successione nel titolo, questo può essere rinnovato con atto Sovrano a favore di una figlia dell'ultimo investito e della di lei discendenza maschile, sotto condizione che la famiglia di quest'ultima si trovi inscritta nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana. Sarà preferita la figlia più anziana di età che all'atto della vacanza del titolo abbia già prole maschile, appartenente a famiglia inscritta nell'Elenco.

Nella stessa ipotesi di estinzione delle suddette agnazioni, la rinnovazione mediante atto Sovrano potrà aver luogo a favore della discendenza maschile dell'ultima donna intestataria del titolo, sotto la condizione medesima che la famiglia di tale discendenza maschile si trovi già inscritta nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana.

Art. 64.

Non è ammessa alcuna forma di *surrogazione* nei cognomi di famiglie e nei rispettivi titoli, dipendente da antiche istituzioni fidecommissarie o comunque in uso specialmente negli antichi Stati della Chiesa.

Art. 65.

In via eccezionale, su domanda dell'attuale intestatario di sesso maschile, possessore di più titoli nobiliari, può essere disposto, mediante decreto di Regio assenso, che, per il caso di sua morte senza discendenza maschile, succedano in uno dei titoli e annessi predicati, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, a preferenza della propria agnazione maschile, la figlia primogenita dell'unico figlio premorto o, in difetto, la figlia primogenita e, in difetto nell'ordine successivo, la sorella prossimiore, e, dopo la loro morte, la rispettiva discendenza maschile.

Art. 66.

Sulla domanda dell'intestatario di più titoli, può essere consentito con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previo parere della Consulta araldica, che il figlio primogenito e, in difetto, il primo chiamato alla successione dei titoli, usi durante la vita di esso intestatario uno dei titoli medesimi.

Art. 67.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili anche alle concessioni avvenute dopo la unificazione politica e alle concessioni future, semprechè, nei singoli casi, non sia stata data o non sia data espressamente una maggiore o minore estensione o non sia regolato con condizioni speciali l'ordine dei successibili.

Art. 68.

Qualora, a seguito di dichiarazione legale di assenza, sia stata autorizzata la immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, colui che nel caso di morte dell'assente sarebbe chiamato a succedergli nei titoli e attributi nobiliari, può chiedere di essere autorizzato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, alla anticipata successione.

Gli effetti di questa autorizzazione cessano di pieno diritto se l'assente ritorna o se venga comunque provata la sua esistenza.

CAPITOLO II.

Ordinamento della Consulta e dell'Ufficio araldico.

1. — *Della Consulta.*

Art. 69.

La Consulta araldica del Regno è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per dare pareri e avvisi al Governo sui diritti mantenuti dall'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno e sulle domande e questioni concernenti materie nobiliari e araldiche.

Art. 70.

La Consulta è presieduta dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed è composta del vice presidente, di 14 Consultori effettivi e di 7 Consultori supplenti, e assistita da un Commissario del Re effettivo ed eventualmente da un Commissario del Re aggiunto, e dal Cancelliere, capo dell'Ufficio araldico: tutti nominati con decreto Reale.

Nel numero dei Consultori dovranno esservi almeno quattro senatori del Regno e due alti magistrati.

Nella nomina dei Consultori si avrà cura che le diverse regioni del Regno siano, per quanto è possibile, equamente rappresentate.

Art. 71.

La Consulta elegge nel suo seno la Giunta araldica, composta di 7 Commissari effettivi e 2 supplenti. Il presidente è nominato per decreto Reale.

Art. 72.

Le istanze e le proposte di provvedimenti da esaminare sono dal Cancelliere presentate alla deliberazione della Giunta araldica, insieme al *parere* scritto del Commissario del Re e a quello delle Commissioni araldiche regionali.

Art. 73.

Quando il voto della Giunta sia conforme al *parere* del Commissario del Re, il provvedimento avrà il suo corso, a norma degli articoli 131 e 132 del presente ordinamento.

Art. 74.

Le istanze e le proposte di provvedimenti saranno invece presentate alla deliberazione della Consulta nei casi seguenti:

a) quando la deliberazione possa importare una decisione di *massima*;

b) quando si tratti di *parere* su concessione di nuovi titoli, o su rinnovazioni;

c) quando il voto della Giunta sia stato difforme dal *parere* del Commissario del Re;

d) quando il richiedente reclami alla Consulta dalla deliberazione della Giunta;

e) quando alla domanda siano state fatte formali opposizioni da terzi interessati;

f) in ogni altro caso in cui lo richieda il Commissario del Re, o lo disponga il Capo del Governo.

2. — *Dei Commissari del Re.*

Art. 75.

Il Commissario del Re esamina le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari che gli vengono comunicate dall'Ufficio araldico; chiede, per il tramite del Cancelliere, agli istanti chiarimenti e anche più ampia e precisa documentazione, stabilendo all'uopo un termine non maggiore di tre mesi.

Esaurita la istruttoria della pratica o trascorso inutilmente il detto termine, restituisce gli atti col proprio *parere* all'Ufficio araldico.

Art. 76.

Il Commissario del Re interviene alle adunanze della Giunta e della Consulta per illustrare il *parere* da lui formulato sulle pratiche portate all'ordine del giorno.

Art. 77.

Le verifiche di alberi genealogici sono demandate al Commissario del Re, che ne autentica l'esattezza col *visto* del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Tali verifiche e autenticazioni debbono limitarsi all'inizio della nobilitazione.

3. — *Adunanze della Consulta e della Giunta.*

Art. 78.

La Consulta è convocata dal Capo del Governo almeno tre volte all'anno, con inviti a firma del Cancelliere, corredati dall'ordine del giorno e spediti almeno dieci giorni prima dell'inizio della sessione.

Le sedute della Consulta, in caso di impedimento del Capo del Governo, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nel caso di impedimento anche di questo, dal vice presidente della Consulta.

Art. 79.

La Giunta è convocata dal suo presidente, sentito il Commissario del Re effettivo. Gli inviti alla riunione, a firma del Cancelliere, corredati dall'ordine del giorno, devono essere inviati con anticipazione almeno di dieci giorni, salvo casi di urgenza, nei quali la convocazione può seguire anche con avviso spedito tre giorni prima.

Art. 80.

Per la validità delle deliberazioni occorre che intervengano nell'adunanza della Consulta almeno otto Consultori con voto deliberativo; e a quelle della Giunta almeno quattro.

I Consultori che, senza giustificato motivo, manchino a tre sessioni consecutive della Consulta, si reputano dimissionari.

Art. 81.

I Consultori supplenti possono intervenire a tutte le adunanze della Consulta e, quando vi suppliscano i Consultori effettivi, possono prendere parte alla discussione e alla votazione per integrare il numero legale di otto votanti effettivi.

I Commissari supplenti possono intervenire alle adunanze della Giunta, e quando vi suppliscano i Commissari effettivi possono prendere parte alla discussione e alla votazione per integrare il numero legale di quattro votanti effettivi.

Art. 82.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

A domanda di due Consultori, le votazioni possono essere segrete.

Art. 83.

I membri della Consulta, nel termine stabilito per la convocazione alle adunanze, possono prendere visione delle domande poste all'ordine del giorno e dei relativi documenti.

Art. 84.

Quando alla Consulta o alla Giunta o ai rispettivi Presidenti sembri opportuno, gli affari di maggiore importanza possono essere affidati all'esame di uno o più Consultori per farne oggetto di speciale relazione.

Art. 85.

I verbali delle adunanze sono compilati dal Cancelliere, vistati da quel Commissario del Re che vi è intervenuto, e sottoscritti dal Presidente.

In ciascuna tornata della Consulta o della Giunta viene data lettura del verbale della tornata precedente.

Nei verbali delle adunanze si fa constare del *parere* del Commissario del Re, dell'*avviso* delle Commissioni araldiche regionali, delle *conclusioni* del relatore o relatori, dello svolgimento della discussione e delle deliberazioni prese.

Art. 86.

Un estratto dei verbali, a cura del Commissario del Re che è intervenuto all'adunanza, è sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; dopo di che, viene trascritto in due registri speciali dell'Ufficio araldico.

4. — *Del Cancelliere e dell'Ufficio araldico.*

Art. 87.

Il Cancelliere della Consulta è il capo dell'Ufficio araldico; è alla dipendenza del Capo del Governo e adempie le seguenti funzioni:

a) riceve le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari e provvede per la loro spedizione;

b) cura la riscossione dei diritti di cancelleria;

c) amministra i fondi assegnati alla Consulta;

d) custodisce i libri ed i registri araldici e l'archivio della Consulta;

e) cura la redazione dei provvedimenti Sovrani e di quelli del Capo del Governo e la loro trascrizione a norma dell'art. 8;

f) rilascia, con l'autorizzazione del Commissario del Re, estratti delle deliberazioni della Consulta o della Giunta, già sanzionate dal Capo del Governo, e certificati di quanto può risultare dai registri e dai libri araldici;

g) provvede alla iscrizione nell'Elenco ufficiale nobiliare, su domande degli interessati debitamente documentate, dei loro nomi, sempre che tali iscrizioni riguardino discendenti di persone già legalmente inscritte; provvede anche alla cancellazione dei nomi dei defunti;

h) assiste alle adunanze della Consulta e della Giunta; richiama all'occorrenza le precedenti deliberazioni in casi analoghi e redige i verbali;

i) autentica i decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

l) compila, sotto la direzione dei Commissari del Re, il Bollettino ufficiale della Consulta araldica e, d'ordine del Capo del Governo, ne cura la pubblicazione;

m) comunica al Commissario del Re i provvedimenti e le deliberazioni del Governo.

Art. 88.

Il personale di concetto e d'ordine dell'Ufficio araldico è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso è posto alla diretta dipendenza del Cancelliere, capo dell'Ufficio.

Art. 89.

Il Bollettino ufficiale della Consulta araldica dovrà contenere il testo delle nuove norme giuridiche di legislazione nobiliare emanate dal Re; le decisioni di *massima* deliberate dalla Consulta e sanzionate dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; e l'elenco di tutti i provvedimenti in materia nobiliare emanati rispettivamente dal Re e dal Capo del Governo.

Possono pubblicarsi altresì le sentenze più notevoli pronunziate in questioni relative al diritto nobiliare e monografie storico-giuridico-araldiche.

5. — *Delle Commissioni araldiche regionali.*

Art. 90.

Le Commissioni araldiche regionali sono istituite per dare avvisi e notizie sulla materia nobiliare riguardante le rispettive regioni, a richiesta della Consulta araldica o del Commissario del Re.

Esse sono in numero di dodici, e cioè in ciascuna delle seguenti regioni:

Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezie, ex Ducato di Parma, ex Ducato di Modena, Toscana, Roma con Umbria e Marche, Romagna, ex Regno di Napoli, Sicilia e Sardegna.

Art. 91.

Ciascuna Commissione regionale è composta di un presidente e di cinque a quindici membri, nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Consulta araldica, ed ha sede presso il principale Archivio di Stato della regione.

Sono chiamati a farne parte: membri dell'aristocrazia della regione, magistrati di grado non inferiore a consigliere di appello, professori ordinari di storia e di diritto nei Regi istituti superiori, direttori di archivi storici o di biblioteche comunali della regione.

I Consultori effettivi e supplenti della Consulta araldica sono membri di diritto della Commissione araldica della propria regione.

Art. 92.

Il segretario è nominato dalla rispettiva Commissione; e, assieme al sovrintendente o al direttore dell'Archivio di Stato locale, conserva l'archivio della Commissione e ne risponde verso l'Ufficio araldico della Consulta.

Art. 93.

Le Commissioni araldiche regionali sono convocate dai propri presidenti, o, in caso d'impedimento, dal commissario che ne fa le veci in ordine di anzianità di nomina, almeno una volta ogni bimestre, con invito a firma del segretario, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza e corredato dall'ordine del giorno.

Art. 94.

Quando la Commissione lo deliberi o quando il presidente lo creda opportuno, gli affari di maggiore importanza possono essere affidati all'esame di uno o più commissari per farne speciale relazione.

Art. 95.

Le deliberazioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti la Commissione. In caso di parità di voti, il voto del presidente prevale.

I commissari che, senza giustificato motivo, manchino a tre sessioni consecutive, sono considerati dimissionari. Il segretario ne darà pronta partecipazione al Cancelliere della Consulta.

6. — *Registri e libri nobiliari.*

Art. 96.

I registri dei decreti Reali, delle Regie lettere patenti, dei decreti Ministeriali, dei verbali delle adunanze della Consulta e della Giunta sono custoditi dal Cancelliere.

Art. 97.

I libri araldici sono tenuti dall'Ufficio araldico, sotto la direzione del Commissario del Re. Essi sono i seguenti:

a) il *Libro d'oro della nobiltà italiana;*
b) il *Libro araldico dei titolati stranieri;*
c) il *Libro araldico degli stemmi di cittadinanza;*
d) il *Libro araldico degli enti morali;*
e) l'*Elenco ufficiale nobiliare.*

Art. 98.

Nel *Libro d'oro* si inscrivono le famiglie italiane che ottennero la concessione, la rinnovazione, l'autorizzazione o il riconoscimento di titoli e attributi nobiliari. Dalla iscrizione deve risultare: il paese di origine, la dimora abituale della famiglia, i titoli e attributi nobiliari con le indicazioni di provenienza e di trasmissibilità, i provvedimenti regi o governativi, la descrizione dello stemma e la parte di genealogia che fu documentata.

Per aggiungere altri nomi alla pagina di una famiglia già inscritta nel *Libro d'oro* e nell'*Elenco ufficiale*, è sufficiente la produzione dei relativi atti di stato civile.

I collaterali degli inscritti, per avere il diritto di aggiungere i loro nomi nella genealogia del *Libro d'oro*, debbono produrre, oltre alla domanda e alla documentazione necessaria, il consenso scritto di colui che procurò per primo la regolare ricognizione e iscrizione della famiglia; in caso contrario, si farà luogo alla iscrizione di una nuova famiglia.

Le tabelle per la iscrizione nel *Libro d'oro* della nobiltà italiana saranno compilate dall'Ufficio araldico, firmate dal Cancelliere e approvate dal Commissario del Re.

Art. 99.

Con le stesse norme si faranno le iscrizioni nel *Libro dei titolati stranieri*. In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermati nel Regno, quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani o stranieri.

Art. 100.

Il *Libro araldico degli stemmi di cittadinanza* serve alla iscrizione delle famiglie cittadine che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi. Contiene la descrizione dello stemma e dei suoi ornamenti, le indicazioni della concessione o riconoscimento e delle relative deliberazioni.

Art. 101.

Nel *Libro araldico degli enti morali* sono segnati gli stemmi, le bandiere, i sigilli, i titoli e le altre distinzioni riguardanti Provincie, Comuni, società e altri enti morali, con le indicazioni dei riconoscimenti e delle relative deliberazioni.

Art. 102.

Nell'*Elenco ufficiale nobiliare*, da approvarsi mediante decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sono segnati i nomi e cognomi per ordine alfabetico di tutte le persone che si trovano nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli e attributi nobiliari.

Ogni anno verrà pubblicato un *Elenco ufficiale nobiliare suppletivo*, coi nomi e cognomi delle persone alle quali sia stato durante l'anno riconosciuto, confermato, concesso o revocato un titolo o altra distinzione nobiliare.

Art. 103.

Il Cancelliere farà compilare per tutti i registri araldici e pei verbali delle adunanze della Consulta e della Giunta gli indici alfabetici dell'oggetto delle deliberazioni prese, dei nomi degli enti morali e delle *massime araldiche* adottate.

Art. 104.

I certificati e gli estratti di questi libri e registri, collazionati e autenticati, si rilasciano dal Cancelliere col visto di uno dei Commissari del Re.

Art. 105.

Dei documenti conservati nell'Archivio della Consulta, non si darà comunicazione o visione, se non ai membri della

Consulta, ai Commissari del Re e agli interessati che li produssero, previo, in quest'ultimo caso, il parere del Commissario del Re.

Art. 106.

Le carte relative agli affari araldici sono conservate nell'Archivio della Consulta araldica.

Art. 107.

Si possono, col consenso del Commissario del Re, restituire agli interessati i documenti esibiti:

a) quando il richiedente abbia rinunciato alla domanda, prima dell'*avviso* della Commissione regionale;

b) quando i documenti, di cui si chiede la restituzione, non riguardano la deliberazione presa;

c) quando, in sostituzione degli originali, si presentino dall'interessato copie da collazionarsi e autenticarsi previamente dal Cancelliere;

d) quando la decisione fu negativa; salvo che il Commissario del Re creda opportuno chiederne copia, da formarsi a spese dell'interessato e da collazionarsi e autenticarsi come alla lettera *c*).

Gli alberi genealogici e gli stemmi e gli atti autentici di stato civile non si restituiscono se non in copia da formarsi a spese dell'interessato.

7. — *Diritti di cancelleria e contabilità.*

Art. 108.

Per le spese del servizio araldico è stanziato un apposito fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, al quale fa riscontro nel bilancio delle entrate un corrispondente fondo sotto il titolo: « *Proventi del servizio araldico* ».

Questi proventi sono costituiti dai diritti di cancelleria stabiliti nella tabella approvata con R. decreto 31 marzo 1921, n. 517, e che sono dovuti a titolo di rimborso delle spese che lo Stato sostiene per questo speciale servizio.

La riscossione dei diritti di cancelleria è curata dall'Ufficio araldico ed è eseguita in modo ordinario dall'Ufficio del registro.

CAPITOLO III.

DELLE DOMANDE E DELLA LORO SPEDIZIONE.

Art. 109.

Le domande, i ricorsi e gli atti di opposizione, relativi a provvedimenti in materia nobiliare od araldica, devono essere scritti su carta in bollo competente e indirizzati al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presso l'Ufficio araldico del Regno.

Le domande devono contenere l'indicazione: del nome e cognome, della paternità, del luogo di nascita e domicilio, della cittadinanza e della condizione sociale ed economica del richiedente; l'oggetto e il fondamento della domanda; la dichiarazione di essere pronto a soddisfare le tasse e i diritti stabiliti; devono essere corredate dal fascicolo dei documenti con doppio elenco su carta semplice, uno dei quali viene dall'Ufficio restituito con ricevuta dei documenti esibiti.

Le domande di provvedimenti di *grazia Sovrana* devono essere presentate a S. M. il Re e al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 110.

Nessuna domanda può avere corso se non consti della esecuzione del prescritto deposito.

Art. 111.

Alla domanda debbono essere unite: la documentazione della esistenza dei titoli, predicati o stemmi e quella dell'attacco genealogico fra il richiedente e il concessionario o l'ultimo investito o riconosciuto, la dimostrazione per linea e grado del diritto di succedere nel titolo, nonchè il diploma di concessione o di conferma e lo stemma a colori con la descrizione in termini araldici.

Art. 112.

Il Commissario del Re può, ove lo creda opportuno, richiedere per il tramite del Cancelliere, capo dell'Ufficio araldico, al Prefetto del luogo di domicilio dell'istante informazioni in via riservata sulla condotta morale e sulle condizioni economiche dell'istante e dei suoi prossimi congiunti.

Presa visione della risposta, il Commissario del Re rimette il relativo carteggio al Cancelliere il quale lo tiene a disposizione del Capo del Governo.

Art. 113.

La prova della esistenza dei titoli e predicati, in difetto del diploma di concessione, può essere supplita con la produzione del più recente atto autentico di investitura, di intestazione, di conferma o di riconoscimento.

Art. 114.

Le prove genealogiche dovranno darsi con la produzione di copie autentiche degli atti legali di nascita, di matrimonio e morte, grado per grado, di tutti gli individui compresi nella dimostrazione genealogica.

Art. 115.

Le prove degli stemmi si fanno o mediante l'atto di concessione o mediante dimostrazione di un possesso legale.

Art. 116.

Per le famiglie delle quali la nobiltà è stata riconosciuta, sarà sufficiente la prova del possesso pubblico e pacifico dello stemma per 30 anni.

Art. 117.

La semplice prova del possesso, per quanto continuato nel tempo, non giustifica l'uso di corone, di manti, di ornamentazioni araldiche, di capi, di figure, di cimieri, e di altri segni particolari.

Art. 118.

In mancanza di prove dirette sono ammesse quelle per equipollenti.

Art. 119.

Gli atti di notorietà sono ammessi nel solo caso che sia impossibile, per eventi di forza maggiore, la dimostrazione diretta e per accertare fatti che non eccedono la memoria dell'uomo.

Avranno valore altresì gli attestati delle Commissioni regionali riguardanti le famiglie titolate della regione.

Art. 120.

La nobiltà, gli stemmi e le genealogie, già approvate dai Tribunali, Uffici o Commissioni araldiche degli antichi Stati italiani o dai Grandi Magisteri del S. O. M. di Malta o di altri antichi Ordini militari cavallereschi italiani, che esigevano le prove di nobiltà, sono ammesse senza ulteriore documentazione, con la produzione delle relative sentenze o *processi di giustizia;* esclusi quelli per *grazia* ed escluse le enunciazioni di titoli specifici e feudali.

Art. 121.

I diplomi e documenti che si producono debbono essere in originale.

Di quelli esistenti nei Regi archivi di Stato, o negli Archivi delle Curie vescovili o di altri enti di diritto pubblico, o in quelli del S. M. O. di Malta e di altri antichi Ordini militari cavallereschi o nei protocolli notarili anteriori al 1860, si possono produrre copie autentiche, salvo sempre alla Consulta il diritto di chiedere prove integrative di autenticità.

Non si ammettono copie notarili di diplomi e documenti esistenti presso gli interessati.

Art. 122.

I documenti in lingua straniera devono essere prodotti insieme alla traduzione in italiano, dichiarata autentica dal competente ufficio presso il Ministero della giustizia.

Dei documenti antichi in lingua latina o italiana si può richiedere la trascrizione paleografica autenticata dal Regio archivio di Stato della regione.

Art. 123.

Quando le domande involgano palesemente interessi di terzi, l'Ufficio araldico, a richiesta del Commissario del Re, può invitare i richiedenti a farne pubblicare a loro spese un sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei fogli di Annunzi ufficiali delle Provincie di origine e di residenza degli istanti; e ciò per due volte, con l'intervallo di un mese fra la prima e la seconda pubblicazione, giustificando dipoi allo stesso Ufficio di aver adempiuta la prescritta formalità.

L'Ufficio provvede, in quanto sia possibile, a far comunicare, per mezzo del Prefetto della Provincia, un esemplare della seguita pubblicazione ai terzi interessati.

Art. 124.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, coloro che credono di aver ragione di opporsi a una domanda, devono, nel termine di due mesi dall'ultima pubblicazione o dalla comunicazione ad essi fatta, esporre i motivi della loro opposizione con ricorso indirizzato al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Uguale diritto è riconosciuto a chiunque abbia notizia della presentazione di domanda che creda lesiva ai suoi interessi.

In entrambi i casi, la Consulta prende in esame anche le ragioni degli opponenti e dà il suo parere a norma dell'articolo 74.

Art. 125.

La parte che si crede lesa dal successivo provvedimento, sia esso di *grazia* o di *giustizia,* ha diritto d'impugnarlo innanzi ai Tribunali ordinari.

Art. 126.

Nessuna domanda o contestazione sulla appartenenza di titoli o attributi nobiliari può avere corso avanti l'autorità giudiziaria, sia per impugnare uno dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, sia per iniziare un giudizio di rivendicazione di diritti nobiliari in confronto di terze persone o del Regio Governo, se l'interessato non dà la prova di aver notificato l'atto di citazione in primo o secondo grado o il ricorso in cassazione all'Ufficio araldico, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in ogni caso ha diritto di prendere parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa, con l'assistenza della Regia avvocatura erariale.

Art. 127.

Coloro ai quali, in seguito alle contestazioni svolte in conformità dell'articolo precedente, sia stato riconosciuto, con sentenza passata in cosa giudicata, il diritto a determinati titoli o attributi nobiliari, devono promuoverne la inscrizione nei registri della Consulta araldica.

L'Ufficio araldico provvede alla inscrizione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, accompagnata da copia autentica della sentenza.

Art. 128.

Se l'opposizione viene proposta dopo che la Giunta o la Consulta abbiano deliberato, ma prima che sia stato emanato il provvedimento, sia esso di *grazia* o di *giustizia,* la Consulta, ove ravvisi la opposizione manifestamente infondata, dichiara di non far luogo a riesame. Nel caso contrario, riesamina la pratica per una nuova deliberazione.

Art. 129.

Se la opposizione riguarda lo stato delle persone o se viene impugnato di falso qualche documento, la Giunta o la Consulta, a mezzo dell'Ufficio araldico, invita gli interessati a far decidere la questione in via giudiziaria, prefiggendo agli opponenti un termine per adire i Tribunali. Trascorso inutilmente questo termine, la parte interessata ha facoltà di ripresentare la domanda alla Consulta, la quale in tal caso delibera definitivamente.

Art. 130.

Ricevuta l'istanza e riconosciutane la formale regolarità, il Cancelliere della Consulta la trasmette nel termine massimo di 15 giorni alla competente Commissione araldica regionale, la quale deve restituirla col suo *avviso* all'Ufficio araldico, di regola entro due mesi dal ricevimento.

Pervenuta di ritorno, la pratica viene rimessa a uno dei Commissari del Re. Se il *parere* del Commissario del Re concorda con l'*avviso* della Commissione regionale, per l'accoglimento della domanda, e non vi sia opposizione di terzi, la relazione del Commissario del Re alla Giunta o alla Consulta, può limitarsi ad una breve dichiarazione e alla indicazione del provvedimento nobiliare da adottarsi.

Nel caso di proposta di rigetto della domanda o di difformità tra l'*avviso* della Commissione regionale e il *parere* del Commissario del Re, o di opposizione di terzi, la relazione dovrà essere motivata.

Il Commissario del Re, qualora creda insufficiente la documentazione, ne richiede per mezzo dell'Ufficio araldico l'integrazione all'istante.

Se questi insiste perchè si provveda sulla domanda, la pratica è sottoposta, col *parere del* Commissario del Re, alla deliberazione della Giunta.

Art. 131.

Intervenuta la deliberazione della Giunta o della Consulta, il Commissario del Re presenta al Capo del Governo una relazione sul provvedimento da emettersi.

Art. 132.

Quando il Capo del Governo abbia sanzionata la deliberazione, il Cancelliere, a mezzo dell'Ufficio araldico, cura la spedizione del provvedimento.

Lo stesso Ufficio dà prontamente avviso agli interessati del tenore dell'emesso provvedimento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 133.

La disposizione dell'art. 14, concernente l'acquisto delle distinzioni nobiliari per lungo uso, non si applica alle domande che saranno presentate entro il 31 dicembre 1932 per il riconoscimento della semplice nobiltà o di un titolo primogeniale non ex feudale, senza qualifiche nè predicati, del quale, in difetto della prova di un atto di concessione, l'istante possa giustificare il possesso pubblico e pacifico per lungo uso durato per cinque generazioni consecutive, anteriori alla costituzione della Consulta araldica, avvenuta con R. decreto 10 ottobre 1869, n. 5318; dimostrando altresì che, nell'antico Stato al quale la famiglia dell'istante apparteneva, il possesso per lungo uso era considerato prova sufficiente di nobiltà.

Tale possesso deve essere provato con almeno tre documenti autentici per ogni generazione, dei quali uno almeno per ogni generazione, deve provenire dal potere Sovrano. Le enunciazioni e le qualifiche negli atti dello stato civile, nei pubblici istromenti o in altri atti che provengano anche indirettamente dalla volontà degli interessati, non costituiscono sufficiente prova.

La prova del possesso, anche se completa, non ha efficacia se risulta che l'uso del titolo procede da usurpazione o da erronea interpretazione di un atto di concessione, o se l'uso sia stato dichiarato illecito da sentenza di magistrato o da dichiarazione di collegio o di autorità competente.

Il riconoscimento ha luogo mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previo *parere* della Consulta araldica.

Dopo il 31 dicembre 1932, nessuna domanda di riconoscimento in base a lungo uso sarà più ammessa; le domande che fossero state respinte per qualsiasi motivo prima di tale data non potranno essere ripresentate.

Art. 134.

Le istanze nobiliari presentate prima dell'entrata in vigore del presente ordinamento, restano disciplinate dalle norme sinora vigenti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 451.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 72.

Riduzione del periodo di servizio nel grado di applicato per la promozione ad archivista a favore di taluni impiegati nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Non più di tre dei posti attualmente vacanti nel grado 11° (archivista) del ruolo del personale del Gruppo *C* dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, saranno conferiti, in base a graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione del Ministero medesimo, agli impiegati del grado inferiore del medesimo ruolo, i quali abbiano compiuto nel grado di applicato più di otto anni di servizio effettivo, esclusi gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni a qualsiasi titolo concessi, purchè siano stati nominati in seguito ad esame di concorso, per l'ammissione al quale fosse richiesto il prescritto titolo di studio, e si trovino ad occupare in ruolo una posizione meno vantaggiosa di quella ottenuta da impiegati di pari grado sistemati posteriormente, senza i requisiti del concorso e del titolo di studio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 280. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 452.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 73.

Ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753;
Veduto il R. decreto 7 giugno 1926, n. 944;
Veduto il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314;
Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione è costituito:
dalla Direzione generale per l'istruzione elementare;
dalla Direzione generale per l'istruzione tecnica;

dalla Direzione generale per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale;
dalla Direzione generale per l'istruzione superiore;
dalla Direzione generale per le accademie e biblioteche;
dalla Direzione generale per le antichità e belle arti;
dall'Ispettorato generale per gli istituti di educazione e per gli istituti pareggiati e privati d'istruzione media classica, scientifica e magistrale;
dall'Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto all'ordinamento interno dei servizi dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 281. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 453.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 3274.

Annullamento del contributo scolastico del comune di Germanedo.

N. 3274. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Germanedo, della provincia di Como, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1619.02 col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 751, è annullato a decorrere dal 1° marzo 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 454.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3300.

Erezione in ente morale della « Fondazione Premio perpetuo Umberto I » per la dotazione di premi da assegnarsi, nelle gare generali di tiro a segno, alla categoria « Premio Umberto I ».

N. 3300. R. decreto 29 novembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione Premio perpetuo Umberto I », costituita con il capitale iniziale di L. 15,100 nominali, per la dotazione di uno o più premi da assegnarsi, nelle gare generali di tiro a segno, alla categoria « Premio Umberto I », viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 455.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 74.

Data d'inizio del funzionamento dei tribunali di Brindisi, Pistoia, Rieti e Vercelli e delle preture di Mignano e Fasano, ripartizione del personale e norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, e 9 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1320;
Visti i Regi decreti 6 dicembre 1928, n. 2809, e 9 dicembre 1928, n. 2822;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tribunali di Brindisi, Pistoia, Rieti e Vercelli e la pretura di Mignano cominceranno a funzionare dal 1° marzo 1929. Dalla stessa data comincerà altresì a funzionare la pretura di Fasano, rimanendo così modificato in questa parte il Nostro decreto del 9 dicembre 1928, n. 2822.

Per i tribunali di Enna, Pescara e Varese e per la pretura di Pescara resta tuttora prorogata la data d'inizio del loro funzionamento, che verrà fissata con successivi decreti Ministeriali.

Art. 2.

Nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene determinato il numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri assegnati agli uffici di nuova istituzione non contemplati nel R. decreto 9 dicembre 1928, n. 2822, e sono altresì disposte le occorrenti variazioni nell'organico degli altri uffici giudiziari, giusta la facoltà concessa con l'art. 3 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2809.

Art. 3.

Per il personale ed il funzionamento degli uffici giudiziari sopra indicati sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del R. decreto 9 dicembre 1928, n. 2822. Fermi rimanendo i termini di cui al predetto art. 3, in quanto alla durata, ne rimane però spostata la decorrenza e la cessazione in corrispondenza alla data del 1° marzo 1929 stabilita con l'art. 1 del presente decreto ed alle altre date da fissarsi con successivi decreti Ministeriali a norma del capoverso del citato art. 1 per gli uffici dei quali è stato prorogato il funzionamento.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 282. — FERZI.

Tabella di ripartizione dei magistrati, funzionari delle cancellerie e segreterie, ufficiali giudiziari ed uscieri fra gli uffici giudiziari sottoindicati.

CORTI DI APPELLO TRIBUNALI — PRETURE	Magistratura													Cancellerie e segreterie Ufficiali giudiziari — Uscieri							
	Giudicante							Pubblico Ministero													
	Primi presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Presidenti di tribunale	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Giudici	Procuratori generali	Avvocati generali	Sostituti proc. gen.	Procuratori del Re	Proc. del Re aggiunti	Sostituti proc. del Re	Cancellieri capi	Primi cancellieri	Cancellieri	Ufficiali giudiziari	Uscieri	Segretari capi	Segretari	Uscieri
CORTE DI APPELLO DI AQUILA.																					
Tribunali di:																					
Aquila	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	1	—	1	1	—	7	2	2	1	3	1
Lanciano	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	1	—	1	1	—	7	2	3	1	2	1
Pescara	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	1	—	1	1	—	4	1	1	1	2	1
Sulmona	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	4	1	1	1	1	1
Teramo	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	1	—	1	1	—	7	2	2	1	2	1
PESCARA.																					
Preture di:																					
Pescara	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
CORTE DI APPELLO DI BARI.																					
Tribunali di:																					
Bari	—	—	—	1	3	—	20	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Brindisi	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	1	—	1	1	—	6	1	1	1	2	1
Lecce	—	—	—	1	1	—	12	—	—	—	1	—	3	1	—	16	3	4	1	4	2
CORTE DI APPELLO DI CATANIA.																					
Corte di appello	1	2	18	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tribunali di:																					
Enna	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	1	—	1	1	—	4	1	1	1	1	1
TRIBUNALE DI RAGUSA.																					
Preture di:																					
Ragusa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—
SEZIONE DI MESSINA.																					
Tribunali di:																					
Messina	—	—	—	1	2	—	13	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.																					
Tribunali di:																					
Firenze	—	—	—	1	3	1	21	—	—	—	1	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucca	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	1	—	2	1	—	7	2	3	1	2	1
Pisa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	2	1	1	2	1
Pistoia	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	1	—	1	1	—	4	1	1	1	1	1

CORTI DI APPELLO TRIBUNALI — PRETURE	Magistratura													Cancellerie e segreterie Ufficiali giudiziari — Uscieri							
	Giudicante							Pubblico Ministero													
	Primi presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Presidenti di tribunale	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Giudici	Procuratori generali	Avvocati generali	Sostituti proc. gen.	Procuratori del Re	Proc. del Re aggiunti	Sostituti proc. del Re	Cancellieri capi	Primi cancellieri	Cancellieri	Ufficiali giudiziari	Uscieri	Segretari capi	Segretari	Uscieri
CORTE DI APPELLO DI GENOVA.																					
Tribunali di:																					
Genova	—	—	—	1	7	1	43	—	—	—	1	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
CORTE DI APPELLO DI MILANO.																					
Tribunali di:																					
Busto Arsizio	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—	1	—	2	1	—	7	1	2	1	2	1
Varese	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	1	—	1	1	—	2	1	1	1	1	1
SEZIONE DI BRESCIA.																					
Tribunali di:																					
Brescia	—	—	—	1	1	—	14	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
CORTE DI APPELLO DI PALERMO.																					
Tribunali di:																					
Caltanissetta	—	—	—	1	1	—	9	—	—	—	1	—	3	1	—	11	2	4	1	3	1
CORTE DI APPELLO DI ROMA.																					
Corte di appello	1	6	45	—	—	—	—	1	1	12	—	—	—	1	—	25	3	11 (a)	1	11	6 (a)
Tribunali di:																					
Cassino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	2	2	1	2	1
Rieti	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	1	—	1	1	—	5	1	1	1	1	1
Roma	—	—	—	1	12	1	74	—	—	—	1	1	25	1	—	105	11	30 (a)	1	25	6 (a)
Velletri	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
CASSINO.																					
Preture di:																					
Mignano	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
CORTE DI APPELLO DI TORINO.																					
Tribunali di:																					
Novara	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	1	—	1	1	—	3	1	1	1	1	1
Vercelli	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	1	—	1	1	—	4	1	1	1	1	1

(a) Compreso un usciere capo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 456.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3275.
Erezione in ente morale della « Borsa per studi aeronautici Littorio », in Trieste.

N. 3275. R. decreto 24 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Borsa per studi aeronautici Littorio », con sede in Trieste, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 457.

REGIO DECRETO 18 novembre 1928, n. 3283.
Cambiamento della denominazione dell'Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare in quella di « Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra, di mare e dell'aria ».

N. 3283. R. decreto 18 novembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, l'« Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare » assume la denominazione di « Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra, di mare e dell'aria ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 458.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3295.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio delle tramvie elettriche di Fiume.

N. 3295. R. decreto 29 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio delle tramvie elettriche di Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1929.
Determinazione della data di inizio degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, perito forestale e di medico veterinario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2909;
Visti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172; 27 ottobre 1927, n. 2135, sull'ordinamento dell'istruzione superiore agraria, industriale e commerciale; ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1772;
Visti i Regi decreti 4 maggio 1925, n. 876, e 22 dicembre 1927, n. 2482, concernenti il regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale;
Viste le ordinanze ministeriali 2 novembre, 12 dicembre 1928-VII e 10 gennaio 1929-VII, rispettivamente pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* del Regno del 12 novembre, 14 dicembre 1928 e del 16 gennaio 1929-VII, relative alla sessione per l'anno 1928 degli esami di Stato anzidetti;

Decreta:

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di perito forestale e di medico veterinario avranno inizio il 14 febbraio 1929-VII.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fillich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Fillich, figlio del fu Martino e della fu Maria Suevich, nato a Canfanaro il 12 gennaio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Luigia Brunetti fu Giovanni e fu Eufemia Piccoli, nata a Rovigno il 4 marzo 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(271)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Fillich, figlio del fu Giovanni e di Fosca Fillich, nato a Canfanaro il 12 gennaio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rismondo di Domenico e fu Angela Pergolis, nata a Rovigno il 28 gennaio 1884, ed alla figlia Angela, nata a Rovigno il 18 dicembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(272)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Fillich, figlio del fu Matteo e della fu Caterina Sossich, nato a Curilli di Canfanaro il 6 maggio 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Percovich fu Giovanni e di Maria Morosini, nata a Curilli di Canfanaro il 13 agosto 1882, ed alle figlie Antonia, nata il 15 novembre 1906, e Angelica, nata il 17 dicembre 1919, ambedue a Curilli di Canfanaro.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(273)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Copitar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Copitar Eufemia vedova di Carlo, figlio di Martino Puhar e di Maria Stipancich, nato a Canfanaro il 26 maggio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Copettari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sossi: Giovanni, il 14 luglio 1916; Marcello, il 16 maggio 1920; ed al figliastro Carlo Copitar fu Carlo e fu Maria Trost, nato a Sossi il 22 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(283)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 26.

Media dei cambi e delle rendite

del 31 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.65
Svizzera	367.48	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.623	Albania (Franco oro)	365.25
Olanda	7.657	Norvegia	5.10
Spagna	308.08	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.54	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.683	Danimarca	5.10
Praga	56.62		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	71.25
Peso Argentino (Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino (Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	82.20
Dollaro Canadese	19.02		
Oro	368.39	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto delle medie semestrali del corso dei titoli, ammessi a deposito cauzionale, calcolate sulle quotazioni delle Borse del Regno per il 2° semestre 1928.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3.50 % (netto) 1906	71.64	69.89	64.65	62.90
2	Rendita 3.50 % (netto) 1902	66.56	64.81	60.08	58.33
3	Rendita 3 % lordo	45.18	43.98	40.78	39.50
4	Consolidato 5 %	82.85	80.35	74.82	72.32
	b) Redimibili:				
5	Prestito Nazionale 1915 - 4.50 %	83.88	81.63	75.72	73.47
	» » 1916 - 5 %	86.17	83.07	77.80	75.30
6	Obbligaz. delle Venezie 3.50 %	76.94	75.19	69.42	67.67
6-*bis*	Debito Redimibile 4.75 %	413.78	401.91	373.59	361.72
7	Redimibili 3.50 %	351.40	342.65	317.14	308.39
7-*bis*	» 3 %	330.44	322.94	298.15	290.65
8	Prestito Blount 5 % (unitario)	97.44	95.44	87.90	85.90
8-*bis*	Prestito Blount (quintuplo)	475 —	465 —	428.50	418.50
9	Obblig. pei lavori del Tevere 5 %	422.89	412.89	381.60	371.60
10	» pei lavori edilizi di Roma 5 %	418.32	408.32	377.49	367.49
11	» lavori risanam. Città Napoli 5 %	412.18	402.18	371.96	361.96
12	» 3 % Ferrov. Mediterr. Adriat. Sicule	256.33	250.54	231.28	225.49
13	» Strade Ferrate Romane 3 %	279.65	273.86	252.26	246.47
14	» Strade Ferrate del Tirreno 5 %	475.83	465.83	429.25	419.25
15	» Strade Ferrate Maremmane 5 %	437.10	427.10	394.39	384.39
16	» Strade Ferrate Vittorio Emanuele 3 %	282.40	276.40	254.76	248.76
17	» Strade Ferrate Cuneo	283.26	277.26	255.53	249.53
18	» Strade Ferrate Torino-Savona-Acqui 3 %	279.26	273.26	251.93	245.93
19	» Strade Ferrate Udine-Pontebba 5 %	387.02	377.30	349.29	339.57
20	» Strade Ferrate Lucca-Pistoia 3 %	264.62	259.78	238.64	233.80
21	» Ferrovia Cavallermaggiore-Aless. 3 %	279 —	273.21	251.68	245.89
22	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	304.83	299.06	274.92	269.15
23	» » » A. B. 3 %	290 —	284.23	261.58	255.81
24	» Ferrovia Centrale Toscana 5 %	571.47	561.89	515.28	505.70
25	Azioni Ferrovie Cavallerm.-Brà 3 %	150 —	142.82	135.72	128.54
26	Azioni Ferrovie Brà-Cantalupo	150 —			
	c) Buoni:				
27	Novennali - scad. 15 Novembre 1931 - 5 %	98.36	95.86	88.77	86.27
28	» » 15 Novembre 1932 - 4.75 %	95.32	92.95	86.03	83.66
29	» » 15 Maggio 1934 - 5 %	97.78	95.28	88.25	85.75
	Titoli garantiti dallo Stato.				
30	Obblig. Ferrovie Sarde 3 %	270.26	264.49	243.81	238.04
31	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	78 —	74 —	70.60	66.60
32	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3.75 %	377.48	368.11	340.67	331.30
33	Cartelle ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3.75 %	752.55	733.80	679.17	660.42
34	Prestito Unificato Città Napoli 5 %	65.90	64.09	59.49	57.68
35	Cartelle Credito Fond. Banco Napoli 3.50 %	434.10	425.35	391.57	382.82
36	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	440.74	428.24	397.92	385.42
37	Istituto Cred. Impr. Pubblica Utilità 6 %	492.20	477.20	444.48	429.48
37-*bis*	Obbligazioni 6 % Città di Torino	491.97	476.97	444.27	429.27

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
38	Prestito Austriaco 6.50 %	515.13	498.88	465.24	448.99
39	» Polacco 7 %	519.15	501.65	468.99	451.49
	Obbligazioni (Fondiarie).				
40	Banca d'Italia 3.75 %	462.37	453 —	417.07	407.70
41	Ist. Ital. di Credito Fondiario - Roma 5 %	446.83	434.33	403.40	390.90
42	» » » » » 4.50 %	437.61	426.36	394.97	383.72
43	» » » » » 4 %	424.91	414.91	383.42	373.42
44	» » » » » 3.50 %	396.58	387.83	357.80	349.05
45	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3.75 %	424.37	415 —	382.87	373.50
46	» » » » 5 %	447.57	435.07	404.06	391.56
47	6 %	490.99	475.99	443.39	428.39
48	5 % (Unitario)	88.75	86.26	80.12	77.63
49	5 % (Quintuplo)	437.50	425 —	395 —	382.50
50		424.50	413.25	383.18	371.93
51		487.20	472.20	439.98	424.98
52	%	443.13	430.63	400.07	387.57
53	75 %	407.92	400 —	367.92	360 —
53-*bis*	Consol. Mutui danneg. Terremoto 4 %	422.87	412.87	381.58	371.58
53-*ter*	» » » » 5.50 %	451.61	437.86	407.82	394.07
54	Casse Risparmio Prov. Lombarde 6 %	518.42	503.42	468.08	453.08
55	» » » » 5 % (nuova emissione)	486.82	474.32	439.39	426.89
56	» » » » 5 % (vecchia emissione)	451.25	440 —	407.25	396 —
57	» » » » 4 % (» »)	455.15	445.15	410.64	400.64
58	» » » » 3.50 % (» »)	413.48	404.73	373.01	364.26
59	Cassa Risparmio Verona 3.75 % (lordo)	468.88	459.50	422.93	413.55
59-*bis*	Cassa Risparmio Bologna 6 %	517 —	502 —	466.80	451.80
60	» » » 5 % (lordo)	480.56	470 —	433.56	423 —
61	» » » 4.50 % (»)	430.59	421.09	388.48	378.98
62	» » » 4 % (»)	424.56	416.09	382.95	374.48
63	» » » 3.50 % (»)	416.21	408.74	375.34	367.87
64	Monte Paschi - Siena - netto 6 %	506.90	491.90	457.71	442.71
65	» » » lordo 5 %	437.32	427.70	394.55	384.93
66	» » » lordo 4.50 %	420.54	411.88	379.35	370.69
67	» » » netto 4.50 %	435.79	424.54	393.34	382.09
68	» » » netto 3.50 %	408.83	400.08	368.82	360.07
69	Opere S. Paolo - Torino 3.75 %	446.39	437.02	402.69	393.32
70	» » » 3.50 %	420.54	411.79	379.36	370.61
71	» » » 5 %	471.73	459.23	425.81	413.31
71-*bis*	Ist. Cred. Fond. Gorizia 5 %	455.61	443.11	411.30	398.80
72	Istituto Naz. Credito Edilizio 6 %	431.39	416.39	389.75	374.75
73	Banca Nazionale del Lavoro e della Cooperaz. 5 %	426.41	413.91	385.02	372.52
74	» » » » » » 5.50 %	448.28	434.53	404.83	91.08
	Prestiti all'estero.				
75	Prestito Morgan . St.	100.95	97.45	91.21	87.71
75-*bis*	Prestito Morgan . Lit.	1 926.83	1 860.03	1 740.92	1 674.12

(377)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.